

Consiglio di Stato, Sezione V 24/05/2002 n. 2779
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.5

Fino a quando non perda la disponibilità degli atti di gara (con la loro trasmissione all'organo competente ad approvarli) è sempre consentito e doveroso che la commissione giudicatrice riveda il proprio operato correggendo gli errori in cui sia eventualmente incorsa. Qualora la correzione avvenga senza seduta pubblica, non è censurabile tale circostanza se l'errore di trascrizione corretto risulta dagli atti della cui integrità fa fede il verbale di gara.